



Castelrotto, 15 giugno 2010

Direttiva concernente la prevenzione dalle molestie sessuali

Al fine di semplificare la lettura della presente direttiva per definire le collaboratrici e/o collaboratori si utilizzerà unicamente il sostantivo "dipendente", coniugato nella forma maschile, sia essa singolare o plurale.

1. Scopo

Questa direttiva ha lo scopo di informare i dipendenti sui contenuti della legge applicabile in relazione al problema delle molestie sessuali, di dare un contributo alla loro prevenzione e di indicare come la Direzione può aiutare chi ne è vittima.

Si fa riferimento alla legge federale sulla parità dei sessi (LPar) del marzo 1995 entrata in vigore il 1. luglio 1996.

2. Cosa si intende per molestie sessuali

La legge considera molestia sessuale ogni osservazione o atto indesiderato da una delle due parti (donna o uomo) che faccia riferimento al sesso. Qualsiasi comportamento che colpisce l'integrità fisica o psichica dell'individuo come:

- ripetute osservazioni allusive e imbarazzanti,
- commenti e barzellette gravi inerenti al sesso,
- presentazione o esposizione di materiale pornografico,
- contatti fisici indesiderati,
- inviti indesiderati e insistenti,
- tentativi di approccio mediante promesse di vantaggi o minacce di svantaggi,
- ricatto,
- persecuzione sul posto di lavoro, all'occorrenza anche nella vita privata,

può costituire un reato penale.

3. Principi

In tutti i settori dell'Ospedale e della Casa anziani Malcantonese è vietato molestare sessualmente. Chi lo fa infrange i disposti della protezione della personalità e della salute contenuti nei rispettivi regolamenti organici e le prescrizioni della Legge sulla parità dei sessi (Lpar), e può essere perseguito nei termini previsti dalla legge.

In particolare:

- tutti i dipendenti hanno il diritto di essere protetti sul posto di lavoro dal punto di vista dell'integrità personale. Questa protezione è garantita dalla Legge sulla parità dei sessi;
- la molestia sessuale sul posto di lavoro rappresenta una limitazione dei diritti fondamentali degli interessati e lede la loro personalità e dignità;
- tutti i dipendenti si impegnano a mantenere un clima di fiducia e di rispetto, in modo da stroncare sul nascere il verificarsi di casi di molestie sessuali. Il segnalare le molestie sessuali sul posto di lavoro contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento della parità dei diritti fra dipendenti;
- i dipendenti di tutti i livelli gerarchici riconoscono e rispettano, nell'ambito delle relazioni interpersonali, le reciproche sfere private;
- i dipendenti che si sentono importunati sessualmente sono invitati a spiegare in termini chiari al molestatore che non tollerano un simile comportamento e, se del caso, denunceranno il fatto.

4. Vie legali

La legge sulla parità dei sessi (art. 3 e 4) in vigore dal 1. luglio 1996, vieta le molestie sessuali come forma di discriminazione sul posto di lavoro e regola unitamente al Codice delle obbligazioni (art. 328 cpv. 1 e 2) la responsabilità del datore di lavoro nei confronti di lavoratrici e lavoratori. In particolare, in caso di discriminazione mediante molestia sessuale, il datore di lavoro (che non è da confondere con l'autore della molestia) può essere condannato al pagamento di un'indennità se non riesce a dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall'esperienza e adeguate alla circostanza che ragionevolmente si potevano pretendere per evitare simili comportamenti. Sono naturalmente riservate le azioni civili e penali nei confronti del molestatore.

5. Servizi di fiducia dell'Ospedale e della Casa anziani Malcantonese

Chi si ritiene vittima di molestie sessuali può rivolgersi in primo luogo ai capi reparto, alla Direzione e presso il servizio di consulenza per la condizione femminile (con sede a Bellinzona) che apporterà, nel limite delle sue possibilità, un sostegno morale alla vittima.

Al di là di queste indicazioni, è importante tenere presente di:

- non cercare la colpa in sé stessi;

- incoraggiare chi subisce molestie a difendersi attivamente;
- reagire subito e con sicurezza;
- inviare una lettera di protesta all'autore di molestie invitandolo ad astenersi da tale comportamento;
- assicurarsi che eventuali testimoni siano pronti a deporre.

La Direzione si impegna a vegliare costantemente a che la legge citata, ma soprattutto i principi da essa evocati, vengano rispettati.

6. Approvazione – entrata in vigore

Le presenti disposizioni sono state approvate dalla Direzione in data 15.06.2010 ed entrano immediatamente in vigore.

7. Informazione - distribuzione

Copia della presente direttiva è trasmessa a tutti i dipendenti dell'Ospedale e della Casa anziani Malcantonese.